



AERO CLUB D'ITALIA

PATTO DI INTEGRITA' RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI¹

DESCRIZIONE OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO (ed indicazione CIG)

TRA

L'Aero Club d'Italia (Stazione appaltante) con sede legale in via Via Cesare Beccaria 35/a – 00196 Roma Codice Fiscale **80109730582** rappresentata dal Gen. Gianpaolo Miniscalco in qualità di Direttore Generale

E

la Ditta.....(di seguito denominata "Ditta"), concorrente nella gara in epigrafe, con sede legale in via n. codice fiscale/P.IVA rappresentata da in qualità di

VISTI:

- La L. n. 190/2012, art. 1. c. 17 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- Il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con la delibera n. 11 settembre 2013, n. 72, contenente "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e successive modifiche e integrazioni;
- La Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 recante "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici";
- Gli Accordi quadro sottoscritti da ANAC con le Prefetture;
- La sentenza Corte di Giustizia dell'Unione Europea n. 425 del 22 ottobre 2015;

¹ Il presente Patto interessa tutte le imprese che concorrono alle gare d'appalto ed eseguono contratti ed è richiamato nei bandi di gara e negli inviti. Il presente Patto, già sottoscritto dal Responsabile del procedimento, deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla gara. La mancata consegna del presente documento debitamente sottoscritto sarà oggetto di regolarizzazione con le modalità indicate all'art. 83 del Dlg 50/2016.





AERO CLUB D'ITALIA

- La Delibera ANAC n. 1374 del 21 dicembre 2016 recante "Chiarimenti in merito all'applicabilità dell'istituto del soccorso istruttorio ai casi di mancata presentazione, incompletezza o altre irregolarità relative ai patti di integrità di cui all'art. 1, comma 17, l. n. 190/2012";
- Le Linee guida ANAC n. 4 approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 206 del 1° marzo 2018 recanti "Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
- Il D. Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici", in particolare l'art. 36;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici";
- il Codice di comportamento di AeCI, disponibile sul sito istituzionale ;
- il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione, disponibile sul sito istituzionale;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Finalità

Il presente Patto d'integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra Aero Club d'Italiae l'operatore economico, partecipante alla gara in epigrafe, di improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e contrasto della corruzione.

Art. 2 - Stipula e durata

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni, di seguito indicate all'art. 5, sono applicabili al concorrente per tutta la durata della procedura di gara e, laddove quest'ultimo risulti aggiudicatario, sino alla completa esecuzione del contratto ed al relativo collaudo. Al contratto di appalto, a tal fine, verrà formalmente allegato il presente documento, per costituirne parte integrante e sostanziale.

Il presente Patto di Integrità, inoltre, deve essere obbligatoriamente presentato unitamente alla documentazione di gara.

In ogni caso, il presente Patto di Integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale rappresentante della società partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi (ovvero dal legale rappresentante di ciascuna impresa nel caso in cui gli stessi non siano ancora costituiti).

Sono fatte salve le modifiche del presente Patto di Integrità che AeCI pubblicherà sul proprio sito istituzionale, alle quali sin d'ora l'operatore economici si impegna ad adeguarsi - salva la facoltà di recedere dal contratto eventualmente stipulato, ovvero di rinunciare alla partecipazione alla gara in epigrafe, senza incameramento della cauzione da parte di AeCI.

Art. 3 - Obblighi a carico dell'operatore economico

Ai fini della partecipazione alla procedura di gara, il concorrente:

dichiara di non essere intervenuto nel procedimento amministrativo, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte di AeCI;

dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, per facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto e si impegna, altresì, a non corrispondere, né promettere di corrispondere, altra ricompensa, vantaggio o beneficio per le suddette finalità;

si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi, finalizzata ad ottenere l'aggiudicazione e/o a condizionare la gestione del contratto;



AERO CLUB D'ITALIA

si impegna a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto, o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla presente gara;

assicura di non trovarsi in situazioni tali - ad esempio, di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti - da compromettere l'indipendenza delle rispettive offerte;

assicura che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara in modo tale da compromettere l'indipendenza delle rispettive offerte o, comunque, per limitare o eludere in alcun modo la concorrenza;

si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori (a qualsiasi titolo) e dipendenti, nell'esercizio dei compiti loro assegnati;

si impegna ad osservare il codice di comportamento dell'AeCI reperibile sul sito istituzionale, a verificarne i progressivi aggiornamenti ed a tenere un comportamento in linea con il medesimo Codice e, comunque, tale da non esporre l'Aero Club d'Italia a rischi derivanti dall'inosservanza delle relative disposizioni;

si obbliga ad inserire identiche clausole di integrità ed anticorruzione negli eventuali contratti di subappalto;

si impegna a denunciare alle Autorità competenti ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto della procedura.

Eventuali fenomeni corruttivi o altre fattispecie di illecito, fermo restando, in ogni caso, quanto previsto dagli artt. 331 e segg. del c.p.p., vanno segnalati al Responsabile Unico del Procedimento e al Responsabile della prevenzione della corruzione dell'AeCI.

Art. 4 - Obblighi a carico di AeCI

AeCI si impegna:

ad attivare procedimenti disciplinari nei confronti del personale coinvolto, a vario titolo, nel procedimento di scelta del contraente e nella fase esecutiva del contratto, in caso di accertata violazione dei principi di lealtà e correttezza dell'agire assunti con il presente Patto;

a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, per facilitare, sia direttamente che indirettamente, l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

ad aggiornare e rendere disponibile al pubblico, tramite il proprio portale istituzionale, sia il presente Patto di Integrità, sia il proprio codice di comportamento.

Art. 5 - Violazione del Patto di Integrità e sanzioni applicabili

La violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del presente Patto di integrità da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di appaltatore, potrà comportare, in ragione della fase in cui è accertato l'inadempimento:

l'esclusione dalla procedura di gara, con conseguente escussione della garanzia fideiussoria prestata ai fini della partecipazione e segnalazione del fatto all'Anac;

la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c., con conseguente escussione della cauzione definitiva prestata ai fini della relativa sottoscrizione e segnalazione del fatto all'Anac;

esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante.

AeCI si riserva di escludere dalla gara o di risolvere il contratto ogni qualvolta nei confronti di uno o più componenti della compagine sociale del concorrente o dell'appaltatore sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per reati di corruzione, concussione, turbata libertà degli incanti, ovvero, in alternativa, di rimettere all'Anac la valutazione relativa alla risoluzione o alla prosecuzione del contratto, attivando le misure straordinarie previste dall'art. 32 L. n. 114/2014.

Analogamente si procederà per il caso in cui il concorrente o l'appaltatore incorresse in misure



AERO CLUB D'ITALIA

interdittive quali la cancellazione dagli Albi degli operatori economici qualificati, laddove utilizzati, ed il divieto di partecipazione a tutte le procedure di affidamento per un periodo predeterminato, o ancora nella sanzione accessoria del divieto di contrattare con l'Amministrazione pubblica.

AeCI, parimenti, si riserva di escludere dalla gara o di risolvere il contratto ogni qualvolta l'operatore economico non dia comunicazione del tentativo di concussione subito, ovvero nei casi in cui, da evidenze giudiziarie consolidate in una misura cautelare o in un provvedimento di rinvio a giudizio, si palesino accordi corruttivi tra il soggetto aggiudicatore e l'impresa aggiudicataria. In alternativa, AeCI si riserva di rimettere all'Anac la valutazione relativa alla risoluzione o alla prosecuzione del contratto, attivando le misure straordinarie previste dall'art. 32 L. n. 114/2014.

Art. 6 - Controversie

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed all'esecuzione del presente Patto di Integrità tra AeCI ed i concorrenti ovvero tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente del Foro di Roma, con esclusione di qualsiasi forma di arbitrato o arbitraggio e fatto salvo l'intervento di competenza dell'Anac.

Luogo e data _____ Per la ditta

(il legale rappresentante)

(firma leggibile)